
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

premess

che l'odierna decisione è redatta in modo sintetico, anche nel rispetto dell'art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (“*i provvedimenti del giudice (..) sono redatti in maniera sintetica*”; comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132);

che [redacted] e [redacted] hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il [redacted]. Dall'unione sono nati due figli: [redacted] oggi entrambe maggiorenni.

che, con ricorso depositato in data 24 febbraio 2015, la [redacted] ha chiesto la separazione giudiziale con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo di euro 800,00 complessivi per il mantenimento dei figli maggiorenni e non autosufficienti e di euro 600,00 per il proprio mantenimento;

che il sig. [redacted] con memoria depositata nei termini di legge, ha aderito alla domanda di separazione chiedendo, peraltro, l'addebito a carico della moglie. Il resistente ha chiesto, altresì, l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione in euro 250,00 mensili del contributo per il mantenimento della moglie;

che all'udienza presidenziale del 7 maggio 2015, il Tribunale di Milano, in persona del presidente ff. dott. Olindo Canali, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e assumeva i provvedimenti provvisori con i quali assegnava la casa coniugale al marito e poneva a carico dello stesso la somma di euro 650,00 mensili per il mantenimento della moglie;

che, assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c., il G.I. ammetteva le prove orali dedotte come da ordinanza del 23 marzo 2016. L'istruttoria veniva svolta davanti al GOT delegato alle udienze del 27 maggio e 23 giugno 2016;

che, con provvedimento del 8 aprile 2016 ex articolo 709 u.c. c.p.c., il G.I respingeva la reciproca richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento per la ricorrente;

che, all'udienza del 22 settembre 2016 precisate le conclusioni richiamate in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

Nel MERITO, rilevato che,

- la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta perché i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.; peraltro, ove nel rapporto di coppia si sviluppi in modo irretrattabile una situazione di intollerabilità, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione (Cass. Civ., 30 gennaio 2013 n. 2183). Nel caso di specie, la pronuncia risponde alle richieste di entrambi i coniugi ed è conforme alle conclusioni dell'Ufficio di Procura. In particolare, è pacifico e incontestato che la

_____ ha lasciato l'abitazione coniugale il giorno 15 settembre 2013, per non farvi più rientro. Da quella data i due coniugi hanno vissuto separati – sostanzialmente per reciproca volontà – senza mai più ricostituire l'unione coniugale;

- la domanda di addebito svolta dal signor _____ (da questa si parte per ordine logico di esposizione) va respinta. Il resistente fonda la propria domanda sul fatto che, a partire dal gennaio 2007, la signora avrebbe “inscenato devastanti comportamenti compulsivi, frutto di ossessione religiosa”. Il campionario di questi comportamenti, ascritto dichiaratamente a possessione demoniaca, è ampiamente riferito negli atti di parte, ai quali si fa rinvio. Per inciso, si parla di comportamenti continui caratterizzati da violenta convulsione motoria, ore e ore di preghiera, frequentazione sistematica di un frate cappuccino (tale _____), continui pellegrinaggi, uso di un saio anche per occupazioni domestiche. Inoltre, la signora avrebbe preso il triplice voto di castità, povertà e obbedienza.

Inutile dire che, nella prospettazione del ricorrente, questa situazione ininterrottamente protratta fino al 2013, avrebbe costituito grave inadempimento agli obblighi coniugali, avendo infine la resistente totalmente trascurato i suoi doveri di moglie.

Ora, va chiaramente detto che i fatti descritti hanno trovato sostanziale conferma nella istruttoria processuale. Già in sede presidenziale la signora _____ lungi dal respingere i fatti descritti dal marito, ha dichiarato che gradiva non parlarne, peraltro confermando la veridicità materiale di alcuni di essi e di avere più volte chiesto di parlarne con monsignor _____ esorcista della diocesi di Milano. Aggiungeva la signora di avere avuto, per lungo tempo, padre _____ come padre spirituale. Rapporto – si noti – che la signora dice essere cessato solo perché il _____ fu allontanato da lei per volontà dei suoi superiori.

Nel corso del processo venivano altresì sentiti numerosi testi.

_____, figlia della ricorrente, confermava che – dal 2007/08 – detto padre _____ veniva introdotto, inizialmente da entrambi i coniugi, nella vita familiare e domestica. Dice _____ che la madre, per un certo periodo, “*non stava tanto bene*”, che effettivamente indossava un saio, come sorta di scudo spirituale, quando si recava a pregare o in pellegrinaggio e che aveva fatto voto di obbedienza all'ordine francescano secolare.

_____ figlio della signora, ha confermato la costante presenza di _____ ad un certo punto accusato dal padre di “rovinare la famiglia”. Dice _____ che la madre indossava frequentemente il solito saio, generando curiosità e imbarazzo nei suoi amici. _____ parla anche di frequenti gite spirituali della madre, in Umbria e in altri posti. Inoltre persone che frequentavano la casa si presentavano ogni mattina per celebrare la Comunione, intrattenendosi anche due ore.

_____ sorella della ricorrente e teste considerato certamente “a favore” della stessa, conferma pudicamente che, dal 2007, la sorella a cominciato a stare male; un male che la teste non descrive nei dettagli, ma che dice che generava fenomeni “*esterni e non dipendenti dalla sua volontà*”, “*disturbi di carattere spirituale*” di cui la teste non conosce e non sa dire la natura.

Infine, il più volte citato padre _____, ha dettagliatamente descritto i fenomeni definiti “*poltergeist*” che avrebbero colpito la casa della signora _____. Il cappuccino ha detto che, dal gennaio 2007 e fino al giugno, ha frequentato assiduamente casa _____ inizialmente su invito anche del marito, impressionato dagli accadimenti che si verificavano sotto i suoi occhi. Il

frate si fermava anche di notte ed aveva la disponibilità della chiavi di casa della coppia. Per quanto noto a [REDACTED], la signora [REDACTED] sarebbe stata seguita per diversi anni da sacerdoti investiti ufficialmente della funzione di esorcista. Infine, Magnaghi – pur dichiarandosi estraneo – ha detto di avere saputo che la signora [REDACTED] aveva preso i voti con tale padre [REDACTED].

Anche don [REDACTED], parroco della chiesa frequentata dalla coppia, ha riferito di avere assistito a fenomeni di irrigidimento e scuotimento della signora [REDACTED], che richiedevano l'intervento di terze persone in funzione contenitiva.

In buona sostanza, tutte le testimonianze convergono nel confermare comportamenti parossistici da parte della signora [REDACTED] che l'hanno indotta ad orientare la propria vita quotidiana quasi esclusivamente attorno all'elemento catalizzatore della religione. La presenza costante – giorno e notte – del padre spirituale, le messe casalinghe quotidiane, i pellegrinaggi, i voti sono comportamenti difficilmente compatibili con i doveri nascenti dal matrimonio. E sono stati comportamenti che hanno compromesso indubbiamente l'armonia coniugale. Ed allora perché la separazione non può essere addebitata alla signora [REDACTED]? Perché difetta – per stessa ammissione del marito – il requisito della imputabilità soggettiva di questi comportamenti. La cassazione è chiara nel dire che *“La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio”* - Cass. n. 25843/13. Qui la signora [REDACTED] è altrettanto chiaramente “agita”; ella non agisce consapevolmente. A prescindere dalla causa del suo malessere – di natura organica o meno – è la stessa difesa del resistente a dire che il malessere spirituale ha sicuramente provocato atroci sofferenze alla signora [REDACTED], tormenti che “non vi è dubbio che non siano stati direttamente voluti dalla nostra controparte come conseguenza diretta delle proprie scelte di vita”. Gli inspiegabili – così li definisce il resistente – fenomeni subiti dalla signora [REDACTED] sono la causa e non la conseguenza del suo atteggiamento di esasperata spiritualizzazione. Sia il signor [REDACTED] che la signora [REDACTED] sono, chiaramente, ferventi fedeli. In un primo momento – di fronte ai primi episodi “singolari” – è lo stesso marito a chiedere l'aiuto del padre [REDACTED] (entrambi i figli e lo stesso [REDACTED] lo dicono). Poi la signora [REDACTED] scivola rapidamente in una situazione ossessiva dalla quale, in perfetta buona fede, ella crede di potere uscire curandosi attraverso la “medicina” spirituale. La signora [REDACTED] fa quello che può per “guarire”. Ella, si reca anche da un clinico medico (doc. relazione [REDACTED]) per sottoporsi ad una valutazione psichiatrica accurata. Sottoposta a noti test (MMPI, Rorschach), la signora non risulta affetta da alcuna conclamata patologia tale da potere spiegare i fenomeni da lei riferiti e, in parte, osservati dal medico.

In definitiva, la signora [REDACTED] non ha colpa.

- La domanda di addebito, svolta dalla signora [REDACTED], va ugualmente respinta. Adduce la ricorrente, a sostegno di essa, una serie di circostanze. Dice la signora che ella avrebbe subito violenza economica, avendo il marito gestito in modo autoritario ed esclusivo le risorse di casa. La signora [REDACTED] ha lavorato dal 1986 e fino al 2005, producendo un reddito proprio. I denari della famiglia – lo dice la ricorrente – venivano versati in un conto cointestato del quale la signora avrebbe potuto avere la piena disponibilità. E' veramente difficile sostenere che, in oltre venti anni di matrimonio sostanzialmente “normale”, la signora avrebbe subito sistematicamente scelte economiche da lei non volute. Dunque, se è sicuramente vero che la gestione economica della famiglia fosse, per lo più, riservata al marito –

e questo lo dicono anche i figli e soprattutto la sorella della ricorrente – è meno facile sostenere che questo non fosse l'effetto di una modalità organizzativa condivisa da entrambi i coniugi. Parte ricorrente individua un momento di stacco alla fine del 2005, quando la signora avrebbe deciso – non sostenuta dal marito – di cessare l'attività lavorativa. A quel punto il marito avrebbe cominciato ad attuare una sorta di ritorsione economica. Peraltro, va considerato che già nel gennaio del 2007 la signora [redacted] cade in quella situazione di grave compromissione dell'equilibrio psicofisico prima descritta. Dunque, corre sostanzialmente un anno tra la scelta di cessare il lavoro – le cui cause sono peraltro controverse – e l'inizio della crisi che, obiettivamente, legittimerà in capo al marito una serie di reazioni (anche di controllo sull'operato della moglie) più che comprensibili. Per esemplificare, il doc. 101 di parte resistente – contestato negli importi ma non nella causale – dimostra 45 trasferte di preghiera in giro per l'Italia, nell'arco di sei anni e mezzo. Ora, se è ossessivo il marito a tenere traccia di tutto è anche del tutto anomalo il comportamento della moglie, che si allontana sistematicamente da casa per esigenze spirituali, in compagnia del suo padre spirituale. Ecco, in questa situazione è impossibile censurare il comportamento del marito, addebitandogli una violenza economica causa della rottura coniugale.

Dice ancora la ricorrente che, specialmente a partire dal 2006, ella avrebbe subito e patito violenze morali, psicologiche e fisiche. In particolare, [redacted] avrebbe vietato alla moglie di frequentare certe persone (amiche catechiste o altre non meglio individuate) ed avrebbe visto con ostilità anche la frequentazione tra la moglie e la di lei sorella. Inoltre, il marito avrebbe subissato la moglie con una sorta di interrogatori a “mezzo” questionario di carta. Questi fatti sono sicuramente veri. Parlano da soli, al di là dei testi, i documenti da n. 8 a 12 di parte ricorrente. Tuttavia, sono comportamenti che devono necessariamente essere contestualizzati. Essi palesemente nascono dagli atteggiamenti anomali che la signora [redacted] aveva cominciato ad avere. La volontà di escludere persone terze dall'ambito familiare sorge dalla costante presenza di estranei alla mattina, a pranzo e a cena (incluso padre [redacted]) che legittimamente [redacted] vedeva come circostanza nefasta e causa dei comportamenti della moglie. Lo dice chiaramente [redacted] *“che mio padre non volesse vedere queste persone è accaduto dopo che mia madre ha iniziato a coltivare la sua responsabilità. Mia madre ha continuato a vedere queste stesse persone. Gli amici che mio padre non voleva vedere erano quelli che mia madre frequentava per motivi spirituali e che la aiutavano in questa fase. Per quel che ne so io mio padre non gradiva, tra i parenti, solo la presenza di mia zia Laura, ma non ne conosco il motivo. Queste persone venivano a casa ogni mattina.. E' vero, mia madre vedeva le persone sgradite a mio padre quando lui si trovava al lavoro. Confermo che mio padre, quando veniva a sapere che mia madre aveva visto persone a lui non gradite, si adirava con mia madre”*. Dunque, pur rimanendo non chiarita (e quindi non si sa se giustificata o meno) l'antipatia di [redacted] per la sorella della moglie, i comportamenti del marito non possono certo essere interpretati come violenze morali in danno della moglie. Egli cerca di limitare i contatti con quelle persone che – a ragione o no – individua come responsabili della deriva chiaramente ossessiva della moglie. Lo stesso deve dirsi per i famosi questionari. Il documento n. 10 è tutto incentrato sul ruolo di [redacted] nella vita della signora [redacted]. Rimane certamente singolare lo strumento con cui il signor [redacted] cerca risposte dalla moglie. Ma le domande che il marito pone sono tutte assolutamente legittime.

Quanto agli episodi di violenza fisica, è estremamente verosimile che si siano verificate – la termine della convivenza – liti con vie di fatto. Di nuovo, tuttavia,

esse devono essere contestualizzati.

In realtà la ricorrente documenta e prova un solo episodio, per il quale viene fatto referto in P.S. . Il fatto si verifica in data 22 dicembre 2012. Siamo, dunque, in una fase in cui ormai da anni il rapporto coniugale si è disgregato. Non è certo quel litigio violento che consente di addebitare la separazione. Se e nei termini in cui verrà provata la responsabilità del [REDACTED], egli potrà risponderne in sede penale. Tuttavia, manca qualsiasi correlazione causale tra la singola lite e la separazione. Vi è effettivamente un secondo certificato di 118 ancora successivo e precisamente del 19 agosto 2013. In questo caso il referto non attesta alcuna percossa, ma uno stato di forte agitazione psicomotoria conseguente a litigio familiare. Emblematica la circostanza per cui la signora [REDACTED] ritrova la calma solo dopo l'arrivo del solito padre [REDACTED]. Di lì a pochi giorni la signora [REDACTED] abbandonerà il tetto coniugale. Di ciò – è ormai chiaro – non può responsabilizzare esclusivamente il marito.

- In ordine alla casa coniugale, va confermata l'assegnazione – già disposta dal presidente ff. – in favore del marito. Fermo restando che i figli della coppia sono maggiorenni ma non autosufficienti, entrambi vivono in compagnia del padre, da quando la madre ha – di fatto – deciso di andarsene nel 2013. Questo assetto è ben consolidato e pare funzionare. Dunque, non si vede per quale ragione mutare lo stato delle cose. Peraltro, la figlia Linda ha riferito che – qualche tempo prima dell'udienza presidenziale – vi era stata una sorta di riunione casalinga. In quella occasione il signor [REDACTED] aveva proposto alla moglie di rientrare, vivendo un po' da “separati in casa”. Questa possibilità è stata respinta dalla stessa signora [REDACTED].

Il mantenimento dei figli non autosufficienti va posto a carico integrale del padre, come già è e come già disposto anche con ordinanza presidenziale. Peraltro, lo stesso resistente nulla chiede da questo punto di vista.

- In ordine all'assegno di mantenimento dovuto per la signora [REDACTED] di nuovo vanno confermate le statuizioni presidenziali. Il presidente ff. aveva ampiamente valutato la disparità economica esistente tra le parti, traendone le ragionevoli conseguenze alla luce di tutte le circostanze del caso. Il signor [REDACTED] dichiara, nel 2014, un reddito netto mensile di euro 3.493,00. La signora [REDACTED] non lavora, pur avendo una qualificazione professionale come segretaria di direzione ed avendo lavorato fino al 2005. L'importo di euro 650,00 mensile teneva giustamente conto del fatto che i figli rimangono tutti integralmente a carico del padre e che la signora [REDACTED] può e deve mettere a frutto le sue competenze.

Rispetto all'assetto presidenziale, nulla è mutato. Il signor [REDACTED] afferma che il reddito 2014 fu dovuto ad un premio di produzione concesso di anno in anno. Tuttavia, la parte ha mancato di dimostrare che il reddito sia concretamente ed effettivamente sceso. Al di là di una busta paga isolata del mese di aprile 2015, il signor [REDACTED] non ha aggiornato in alcun modo la propria documentazione fiscale. Ancora, il signor [REDACTED] sostiene che la moglie avrebbe trovato lavoro. Anche questa circostanza è priva di dimostrazione. A sostegno, parte resistente porta il fatto che, da agosto 2015, la signora [REDACTED] si sarebbe trasferita (dall'abitazione familiare, ove era tornata nel 2013) in un appartamento locato. Null'altro si sa di questa locazione o di chi ne sostenga gli oneri e dalla quale potrebbe, anzi, inferirsi un accresciuto bisogno economico da parte della

[REDACTED]
Per quanto concerne la signora [REDACTED], ella sostiene che oggi i figli lavorerebbero stabilmente e quindi non rappresenterebbero più un costo per il padre. Pure questa circostanza è meramente asserita e indimostrata.

- Le spese di lite vanno compensate. Questo in ragione della parziale soccombenza reciproca in punto di addebito e di richieste economiche.

P.Q.M.

il TRIBUNALE DI MILANO,
SEZIONE NONA CIVILE,

in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile di cui all'anno 2015 n. 1448, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:

■ □ ■

DICHIARA la separazione giudiziale dei coniugi [REDACTED]
[REDACTED]
quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano [REDACTED]
[REDACTED].

RIGETTA la reciproca domanda di addebito;

ASSEGNA la casa coniugale, sita in Milano, [REDACTED]

PONE a carico del signori [REDACTED] obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di euro 650,00, da versarsi in via anticipata il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dall'ordinanza presidenziale. La somma è soggetta a rivalutazione annuale ISTAT. Prima rivalutazione: maggio 2016.

MANDA alla cancelleria per quanto di competenza ed in particolare per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, affinché provveda alle trascrizioni di legge.

SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA *EX LEGE*, AD ECCEZIONE DEL PRIMO CAPO

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2017

Il Giudice estensore
Dr. Giuseppe Gennari

Il Presidente
Dr.ssa Anna Cattaneo